

ENPAPI News Letter

N°12 giugno 2016



IL CASSETTO PREVIDENZIALE E LA CARD SERVIZI ENPAPI di Mario Schiavon

Si ricorda che è attiva la nuova area riservata agli iscritti, denominata "CASSETTO PREVIDENZIALE".

Tale sistema innovativo consente ai professionisti assicurati di interagire con ENPAPI per mezzo delle nuove funzioni realizzate all'interno della nuova area.

Sostituisce ogni altra forma di comunicazione cartacea ed attua i principi stabiliti nel nuovo Statuto, che dispone che dal 2014 l'Ente adotti modalità informatizzate esclusive e generalizzate ai fini della comunicazione e delle relazioni istituzionali con gli iscritti.

Per accedere al Cassetto sarà sufficiente, dal sito internet, cliccare sull'apposito link, aprire la pagina di ingresso, digitare il codice fiscale ed inserire i numeri riportati sulla CARD SERVIZI ENPAPI, che costituiscono le credenziali per effettuare il log in.

Chiunque non avesse ancora ricevuto il kit, potrà richiedere la trasmissione della CARD SERVIZI ENPAPI in formato elettronico, trasmettendo ad uno dei seguenti indirizzi il modulo disponibile sul sito istituzionale:

card@enpapi.it

card@pec.enpapi.it

ovvero, dopo aver cliccato sul link relativo alla pagina di ingresso e dopo aver inserito il proprio codice fiscale, compilando il form online presente a lato.



LA COMUNICAZIONE DEL REDDITO PRESUNTO di Sandro Tranquilli

L'attuale sistema di pagamento prevede la possibilità di rateizzare il versamento, nel corso dell'anno, in sei rate:

- cinque di pari importo, costituite dai contributi minimi per l'anno in corso e da un anticipo del saldo dovuto per l'anno precedente;
- una sesta rata pari alla differenza tra quanto versato nelle prime cinque rate, a titolo di anticipo saldo, e quanto dovuto complessivamente, sulla base della dichiarazione reddituale resa.

Nella definizione delle singole rate risulta di fondamentale importanza la comunicazione dei redditi presunti. Infatti, la richiesta del dato reddituale si pone il duplice obiettivo di evitare di far versare in corso d'anno più di quanto dovuto e di ridurre il più possibile l'impatto dell'esborso in sede di conguaglio. Quanto più precisa sarà l'indicazione dei redditi presunti, tanto più l'assicurato potrà godere di una equa distribuzione dell'onere contributivo nel corso dell'anno. La comunicazione dei redditi presunti tuttavia non è obbligatoria, ma rappresenta una possibilità in più della quale può avvalersi il Professionista. L'informazione potrà essere inviata in corso d'anno telematicamente, attraverso l'accesso alla propria area riservata. Si ricorda che, in assenza di tale indicazione, la determinazione della contribuzione dovuta si baserà sul primo dato reddituale conosciuto, relativo all'anno più prossimo a quello non disponibile, opportunamente rivalutato.



TITOLARI DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO - AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE di Sandro Tranquilli

Si ricorda che, gli iscritti all'Ente, titolari di trattamento pensionistico, possono usufruire della riduzione del 50% dell'aliquota ordinaria applicata al reddito professionale, necessaria per la determinazione del contributo soggettivo. L'agevolazione comporta, inoltre, la riduzione, sempre del 50%, del contributo soggettivo minimo richiesto in acconto (per l'anno 2016 l'importo minimo ridotto risulta pari ad € 695,00) e l'azzeramento del contributo integrativo minimo.

A tal fine, sia nella compilazione del Modello Uni che dei redditi presunti, è stata prevista la casella di richiesta della riduzione per pensione, selezionabile da coloro che siano già titolari di un trattamento pensionistico e che non ne abbiano già dato comunicazione all'Ente. Sarà, in ogni caso, necessario inviare contestualmente apposita dichiarazione all'Ente a mezzo autocertificazione.



GESTIONE SEPARATA ENPAPI - DOMANDA PER L'INDENNITÀ DI DEGENZA OSPEDALIERA di Annalisa Stramenga

Ricordiamo ai professionisti iscritti alla Gestione Separata che il Regolamento di tale Gestione prevede (art. 30), nel caso di ricovero presso strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, la possibilità di fruire dell'indennità di degenza ospedaliera; sono indennizzabili anche i periodi di ricovero presso strutture ospedaliere estere, purché le relative degenze siano autorizzate o riconosciute a proprio carico dal S.S.N.

Hanno diritto a presentare domanda gli iscritti alla Gestione Separata ENPAPI che non siano titolari di altra posizione previdenziale o trattamento pensionistico e che siano titolari di almeno tre mensilità di contribuzione presso l'ENPAPI, nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell'evento; il richiedente, inoltre, non deve godere di un reddito individuale superiore, nell'anno solare precedente l'evento, al 70% del massimale contributivo stabilito annualmente dalla legge (art. 2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335).

L'indennità viene calcolata - con percentuali diverse (8%, 12% e 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero - sull'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo valido per l'anno nel quale ha avuto inizio l'evento. Il periodo massimo indennizzabile non potrà, in ogni caso, essere superiore a 180 giorni nell'anno solare.

La domanda per ottenere l'indennità dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.enpapi.it nell'area dedicata alla Gestione Separata, sezione dedicata ai professionisti iscritti ed inviata a mezzo PEC, posta ovvero consegnata a mano presso la sede dell'Ente.

Al modulo di domanda, debitamente compilato e firmato anche con riferimento alla dichiarazione dei dati fiscali, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- certificato di degenza ospedaliera;
- copia di un documento di identità in corso di validità.

L'istanza può essere presentata entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile.